



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 16/09/2020

FATTO

➤ La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato in data 29/02/2020, non riscontrato dall'intermediario, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno (nella misura di Lire 1.290.751 per bimestre) e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 62.494,32, importo pari alla differenza tra la somma alla quale la stessa ritiene di aver diritto e quella già riconosciuta dall'intermediario in sede di liquidazione dei titoli.

➤ La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere cointestataria originaria ed erede – insieme ai quattro figli (che hanno aderito all'azione) – dell'altro cointestatario di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" del valore di Lire 5.000.000 ciascuno, emessi nell'anno 1990; - che, alla scadenza del termine trentennale dei buoni (occorsa nel gennaio e nel febbraio 2020), l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi per la somma di € 27.693,01 per ciascun buono controverso (per un totale di € 83.079,03), somma inferiore a quella dovuta pari a € 48.524,45 per ciascun buono (per complessivi € 145.573,35); - che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF; - che, in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di *emissione* (come indicato sul retro dei titoli).



L'intermediario non ha fatto pervenire le controdeduzioni.

DIRITTO

Ciò chiarito in fatto, non può questo Collegio anzitutto esimersi dal censurare la totale mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente.

È noto, infatti, che le «*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (provvedimento del 12.12.2011)*», espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che «*Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4*», il quale ultimo sancisce che possa essere resa «*pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1*».

Ora, come già si è avuto modo di sottolineare in altre occasioni (cfr., ad esempio, la Decisione n. 960/2011), il contegno tenuto dalla parte resistente esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.

Per quanto la mancata costituzione nel procedimento non si riveli – per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione – tale da rendere impossibile una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione pare costituire un precetto e un valore autonomo in seno al procedimento, la cui violazione – a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull'esito del procedimento – costituisce un grave *vulnus* alla efficienza e alla credibilità della procedura.

Pur in assenza di qualsiasi cooperazione dell'intermediario resistente nella procedura in essere, non pare possa revocarsi in dubbio che la controversia sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali (BFP), oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Procedendo con l'esame della documentazione atti e in particolare della dichiarazione di successione prodotta, emerge l'indicazione di tutti gli eredi del defunto cointestatario originario. In particolare, la ricorrente risulta essere cointestataria originaria dei titoli controversi ed erede dell'ulteriore intestatario dei titoli controversi, il defunto marito. Alla morte del marito della ricorrente (come detto cointestatario originario dei buoni fruttiferi postali controversi) risultano essere succeduti nella posizione di quest'ultimo anche i quattro figli, i quali hanno aderito tutti all'azione proposta dalla ricorrente, con dichiarazioni sottoscritte e versate in atti.

Si evidenzia che l'intermediario, non costituito nell'odierno procedimento, risulta aver già liquidato in buoni controversi, come da ricevute di rimborso allegate al ricorso.

I buoni fruttiferi postali in contestazione risultano tre, due dei quali emessi in data 22/01/1990 (nn. 28 e 29) e un altro emesso in data 17/02/1990 (n. 30), del valore nominale di Lire 5.000.000 cadauno: n. 000.028, valore Lire 5.000.000, emesso il 22/01/1990; n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

000.029, valore Lire 5.000.000, emesso il 22/01/1990; n. 000.030, valore Lire 5.000.000, emesso il 17/02/1990.

I buoni, originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente).

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anni con espresso riferimento all'importo in valore assoluto (Lire 1.290.751 per bimestre) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.

In proposito, si richiama il consolidato orientamento dei Collegi ABF in base al quale poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti; fatta salva la ritenuta fiscale; precisando quanto segue.

Il consolidato orientamento dei Collegi ABF è stato di recente confermato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03/04/2020, il quale ha sul punto ribadito che: *«assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale».*

Si richiama inoltre la decisione n. 4868/2017 del Collegio di Torino (relativa a buoni della serie Q/P emessi dopo il D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli della precedente serie P): *«[...] considerando che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi è stabilita solo fino al 20° anno, non può che concludersi che, per il periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto. La domanda del ricorrente, dunque, appare in parte qua fondata, sicché, [...] la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno va effettuata secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi»* (in termini, ex multis: Collegio di Milano, decisione n. 25256/18; Collegio di Roma, decisione n. 3409/18; Collegio di Bologna, decisione n. 9754/18; Collegio di Napoli, decisione n. 249/19).

Secondo tale consolidato orientamento - ribadito dal Collegio di Coordinamento nella sopra citata decisione n. 6142/2020 su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P" - poiché nel caso in esame i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, con espresso riferimento all'importo in valore assoluto indicato nella stampigliatura sul retro del titolo, dovendosi riconoscere la liquidazione delle somme spettanti sempre fatte salve le ritenute fiscali e nei limiti della cifra complessivamente richiesta da parte ricorrente.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA